

REGOLAMENTO ISCRIZIONI
approvato con delibera n. 51 del Collegio dei docenti del 9/01/2024

Rif. normativi:

DPR 20 marzo 2009, n. 89

“Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023” (prot. n. 5 del 28.03.2023)

legge 30 dicembre 2021 n. 234

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

ART. 1 SCUOLA DELL'INFANZIA

Ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento (per l'anno scolastico 2024/2025 entro il 31 dicembre 2024).

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2025.

Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2025.

L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:

- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee ;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, di tempi e modalità dell'accoglienza concordate con le famiglie.

Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (articolo 2, comma 5), sono pari a 40 ore settimanali;

Art. 2 SCUOLA PRIMARIA

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2024;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2024 ed entro il 30 aprile 2025, tenuto conto delle indicazioni fornite dai docenti delle scuole dell'infanzia .

- Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2025.

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2025, d .

Le deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell'infanzia, sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale., come previsto dalle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023” (prot. n. 5 del 28.03.2023), nonché all'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Le opzioni esprimibili dell'orario settimanale , in base all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, sono: 27 ore, 40 ore (tempo pieno).

La legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto nella scuola primaria l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 per le classi quarta e quinta, precisando che tale insegnamento viene impartito in due ore settimanali aggiuntive rispetto all'orario ordinamentale.

Art. 3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Possono iscriversi alla scuola secondaria di 1° grado gli alunni dagli 11 ai 14 anni che hanno concluso il ciclo della scuola primaria.

Nell'eventualità di un eccesso di richieste:

Tenuto conto dell'organico dell'autonomia e dei locali a disposizione

ART. 4 CRITERI DI PREFERENZA IN CASO DI ECCEDENZIA

In caso di eccedenze di iscrizioni si applicano i seguenti criteri di preferenze:

alunno diversamente abile

frequenza nello stesso istituto

presenza nello stesso istituto di fratelli e sorelle

viciniorietà ai plessi

trasferimento nel corso dell'anno

ART. 5 MODULO DI ISCRIZIONE

Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, on line o cartaceo ove previsto, si osserveranno scrupolosamente le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli articoli 2-sexies e 2-octies e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato nell'ambito delle predette operazioni. In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate. A tale proposito, si richiama la Nota Direzione generale del 1° aprile 2015, prot. n. 2773, nella quale si rammenta che sono qualificati come eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni/studenti.

ART. 6 periodo di vigenza

Il presente Regolamento ha validità sino ad ulteriore modifica.

F.to La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Francisca Camero

*firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del d.lgs. 39/93*